

Comune di Ovada (Alessandria)

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL DLGS. N. 267/2000, DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO "BABY-PARKING PER L'OVADESE" SOTTOSCRITTO IN DATA 10 SETTEMBRE 2021.

IL SINDACO

Visto l'art. 34 del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che:

- a seguito di apposito Accordo di programma, il Comune di Ovada con i Comuni di Cassinelle, Cremolino, Lerma, Molare, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, nel periodo 2002-2004, ha attuato, avendo ottenuto l'approvazione ed il relativo finanziamento da parte della Regione Piemonte, un progetto redatto ai sensi dell'art. 5. comma 1 lett. b) della Legge 28.08.1997 n. 285, denominato "UNDUETRE: Spazio per l'Infanzia – Centro per le Famiglie", con il quale è stato realizzato un servizio destinato ad offrire ai bambini dai 18 ai 36 mesi, uno spazio con opportunità di formazione, socializzazione, crescita positiva, e alle famiglie un significativo supporto ai loro compiti di cura e di educazione dei figli;
- nei periodi 2004-2007, 2007-2010, 2010-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2021 il Comune di Ovada, sviluppando i contenuti della precedente iniziativa in armonia con quanto disposto dalla Regione Piemonte nella disciplina dei servizi di Baby Parking (D.G.R. 19-1361 del 20.11.2000, D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013), ha attuato vari Progetti denominati "Baby Parking per l'Ovadese", con i quali, in ogni periodo, è stato realizzato un servizio socio-educativo-ricreativo destinato ad accogliere minori dai 13 ai 36 mesi e a favorirne il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione, cui hanno aderito vari Comuni ovadesi, mediante sottoscrizione di appositi Accordi di Programma;
- che il Comune di Ovada, tenendo conto dei bisogni manifestatisi sul territorio e delle esperienze maturate, nell'intento di dare continuità ai servizi resi all'utenza, con deliberazione della Giunta Comunale N. 84 del 30.06.2021, ha approvato, quale naturale prosecuzione della predetta iniziativa, un nuovo progetto che prevede il diretto coinvolgimento dei Comuni dell'area ovadese denominato "Baby-parking per l'Ovadese", di durata annuale e dell'importo complessivo presunto di € 112.000,00, estensibile fino ad € 127.000,00 nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività educative in presenza, si renda necessaria l'applicazione di misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19 analoghe a quelle previste per l'Anno educativo 2020/2021;
- i Comuni di Belforte Monferrato, Castelletto d'Orba, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato e Trisobbio hanno manifestato la volontà di aderire al Progetto stipulando con il Comune di Ovada apposito Accordo di programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, per la realizzazione del Progetto medesimo;

Preso atto che in data 10 settembre 2021 il Comune di Ovada ed i Comuni di Belforte Monferrato, Castelletto d'Orba, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato e Trisobbio hanno formalmente sottoscritto, con firma digitale, l'Accordo di Programma in argomento;

Rilevato che a norma dell'articolo 34 del D. L.gs n. 267/2000, dopo la sottoscrizione, l'Accordo, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, deve essere approvato con atto del Sindaco e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Rilevata inoltre la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall'articolo 6 dell'Accordo stesso;

Ritenuto di provvedere a quanto sopra;

D E C R E T A

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e per le ragioni tutte

esposte in premessa, l'Accordo di Programma tra il Comune di Ovada ed i Comuni di Belforte Monferrato, Castelletto d'Orba, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato e Trisobbio per la realizzazione delle attività del Progetto "Baby-parking per l'Ovadese", sottoscritto con firma digitale in data 10 settembre 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **di dare atto** che i soggetti che sottoscrivono l'Accordo di Programma in oggetto si impegnano, ciascuno per le proprie parti di competenza, a realizzare quanto previsto nel testo dell'accordo, con le modalità e nei tempi indicati dal medesimo.
3. **di dare atto** che l'Accordo di Programma approvato con il presente Decreto, come concordato dalle Parti, ha validità dalla data della sua sottoscrizione e durata annuale.
4. **di dare atto** che la vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono svolti da un Collegio di Vigilanza appositamente istituito e costituito dai Sindaci dei Comuni aderenti. Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Sindaco del Comune di Ovada.
5. **di demandare** al Settore Affari Generali la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente Decreto unitamente al testo dell'Accordo di programma sottoscritto con firma digitale il 10 settembre 2021.

Il Sindaco
Paolo Giuseppe Lantero

ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART. 34 D. LGS. 18/8/2000 N. 267, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO "BABY-PARKING PER L'OVADESE".

L'anno duemilaventuno, alla data risultante dall'ultima sottoscrizione con firma digitale;

Premesso:

- che a seguito di apposito Accordo di programma, il Comune di Ovada con i comuni di Cassinelle, Cremolino, Lerma, Molare, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, nel periodo 2002-2004, ha attuato, avendo ottenuto l'approvazione ed il relativo finanziamento da parte della Regione Piemonte, un progetto redatto ai sensi dell'art. 5. comma 1 lett. b) della Legge 28.08.1997 n. 285, denominato "UNDUETRE: Spazio per l'Infanzia – Centro per le Famiglie", con il quale è stato realizzato un servizio destinato ad offrire ai bambini dai 18 ai 36 mesi, uno spazio con opportunità di formazione, socializzazione, crescita positiva, e alle famiglie un significativo supporto ai loro compiti di cura e di educazione dei figli;
- che nei periodi 2004-2007, 2007-2010, 2010-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2021 il Comune di Ovada, sviluppando i contenuti della precedente iniziativa in armonia con quanto disposto dalla Regione Piemonte nella disciplina dei servizi di Baby Parking (D.G.R. 19-1361 del 20.11.2000, D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013), ha attuato vari Progetti denominati "Baby Parking per l'Ovadese", con i quali, in ogni periodo, è stato realizzato un servizio socio-educativo-ricreativo destinato ad accogliere minori dai 13 ai 36 mesi e a favorirne il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione, cui hanno aderito vari Comuni ovadesi, mediante sottoscrizione di appositi Accordi di Programma;
- che il Comune di Ovada, tenendo conto dei bisogni manifestatisi sul territorio e delle esperienze maturate, nell'intento di dare continuità ai servizi resi all'utenza, con deliberazione della Giunta Comunale N. 84 del 30.06.2021, ha approvato, quale naturale prosecuzione della predetta iniziativa, un nuovo progetto che prevede il diretto coinvolgimento dei Comuni dell'area ovadese denominato "Baby-parking per l'Ovadese", di durata annuale e dell'importo complessivo presunto di € 112.000,00, estensibile fino ad € 127.000,00 nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività educative in presenza, si renda

necessaria l'applicazione di misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19 analoghe a quelle previste per l'Anno educativo 2020/2021;

- che i Comuni di BELFORTE MONFERRATO, CASTELLETTO D'ORBA, ROCCA GRIMALDA, SILVANO D'ORBA, TAGLIOLO MONFERRATO e TRISOBBIO intendono aderire al Progetto, stipulando con il Comune di Ovada apposito Accordo di programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, per la realizzazione del Progetto medesimo;

Tra

Il Comune di OVADA, rappresentato dal Sindaco LANTERO Paolo Giuseppe;

Il Comune di BELFORTE MONFERRATO, rappresentato dal Sindaco INCERPI Nadia;

Il Comune di CASTELLETTO D'ORBA, rappresentato dal Sindaco PESCE Mario;

Il Comune di ROCCA GRIMALDA, rappresentato dal Sindaco CACCIOLA Vincenzo;

Il Comune di SILVANO D'ORBA, rappresentato dal Sindaco COCO Giuseppe;

Il Comune di TAGLIOLO MONFERRATO, rappresentato dal Sindaco MARENCO Giorgio;

Il Comune di TRISOBBIO, rappresentato dal Sindaco COMASCHI Marco Giovanni;

Si stipula, ai sensi dell'art.34 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il seguente Accordo di Programma:

Art. 1

Finalità

Realizzazione e gestione delle attività previste dal Progetto "Baby-parking per l'Ovadese" allegato alla deliberazione della Giunta Comunale di Ovada n. 84 del 30.06.2021, di durata annuale e dell'importo complessivo presunto di € 112.000,00, estensibile fino ad € 127.000,00 nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività educative in presenza, si renda necessaria l'applicazione di misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19 analoghe a quelle previste per l'Anno educativo 2020/2021.

Art. 2

Finanziamento

La spesa complessiva per la realizzazione del Progetto, prevista in Euro 112.000,00, estensibile fino ad € 127.000,00 secondo quanto previsto dall'art. 1, sarà finanziata:

- a. con una contribuzione fissa annua dei Comuni aderenti, pari a Euro 3,00 per abitante per il Comune di Ovada, ed Euro 1,30 per i Comuni di BELFORTE MONFERRATO, CASTELLETTO D'ORBA, ROCCA GRIMALDA, SILVANO D'ORBA, TAGLIOLO MONFERRATO e TRISOBBIO;
- b. con i proventi derivanti dalle contribuzioni degli utenti, secondo le tariffe determinate da ciascun Comune nell'ambito della propria autonomia;
- c. con le risorse, di misura variabile per ciascun Comune, necessarie a coprire eventuali agevolazioni tariffarie concesse dai Comuni agli utenti;
- d. con eventuali contributi assegnati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti pubblici o privati.

Art. 3

Modalità di gestione

La gestione finanziaria e operativa del Progetto è attribuita al Comune di Ovada, soggetto promotore e beneficiario di eventuali contributi ai sensi del precedente Art. 2, lett. d), che provvederà a darne attuazione nelle forme ritenute più opportune tra quelle previste dalla normativa vigente.

I Comuni aderenti si impegnano a versare le somme di competenza ai sensi del precedente Art. 2, lett. b) e c), entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, corredata da apposito prospetto delle spese effettivamente sostenute, che il Comune di Ovada invierà al termine di ogni annualità.

Art. 4

Accesso al servizio

Nel rispetto delle disposizioni regionali il “Baby parking” potrà accogliere non più di 17 bambini contemporaneamente. L’inserimento dei bambini avverrà attraverso liste di accesso compilate periodicamente sulla base delle richieste avanzate dalle famiglie residenti aventi figli in età compatibile con l’accesso al servizio. La lista degli interessati sarà compilata inserendo i bambini in ordine di età, a partire dai più grandi. A ciascun Comune diverso da Ovada è assicurato l’inserimento di almeno un bambino residente, sulla base della lista di accesso e tenuto conto dei posti disponibili al momento, entro il limite massimo complessivo pari al numero dei Comuni diversi da Ovada; il Comune di Ovada provvederà all’inserimento dei bambini residenti fino a raggiungere il numero massimo di bambini accoglibili contemporaneamente.

Art. 5

Morosità

In caso di morosità persistente non sanata in capo a famiglie non residenti in Ovada, il Comune di residenza, previamente informato dal Comune di Ovada, sarà tenuto a richiedere l’intervento del competente Ente gestore dei servizi socio assistenziali ai fini della verifica sulla situazione personale e familiare dell’utente moroso. Qualora dalla suddetta verifica emergano particolari situazioni di difficoltà o disagio, il Comune di Ovada, il Comune interessato e l’Ente gestore dei servizi socio assistenziali provvederanno ad individuare le tipologie di intervento più opportune in ogni singolo caso.

Qualora dalla suddetta verifica non emergano particolari situazioni di difficoltà o disagio per le quali si richieda l’intervento dei Servizi Sociali, la morosità viene posta a carico del Comune di residenza.

Art. 6

Vigilanza

La vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di Programma è svolta da un Collegio composto dai Sindaci dei Comuni aderenti, presieduto dal Sindaco del Comune di Ovada, che si riunirà allorquando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

I compiti del Collegio comprendono la vigilanza oltreché sull’esecuzione del presente accordo anche su eventuali inadempienze.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Ovada, Via Torino n. 69.

Art. 7

Norme finali

Il presente Accordo di Programma accoglie ed attesta il consenso unanime degli intervenuti in ordine alle materie regolate e vincola le parti dalla data della stipulazione.

Ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul B.U.R. Piemonte e resterà efficace sino alla completa realizzazione delle attività previste.

Per il Comune di Ovada: il Sindaco Paolo Giuseppe LANTERO

Per il Comune di BELFORTE MONFERRATO: il Sindaco Nadia INCERPI

Per il Comune di CASTELLETTO D’ORBA: il Sindaco Mario PESCE

Per il Comune di ROCCA GRIMALDA: il Sindaco Vincenzo CACCIOLA

Per il Comune di SILVANO D’ORBA: il Sindaco Giuseppe COCO

Per il Comune di TAGLIOLO MONFERRATO: il Sindaco Giorgio MARENCO

Per il Comune di TRISOBBIO: il Sindaco Marco Giovanni COMASCHI